

Teramo, lì lunedì 7 giugno 2010

Spett. le
ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI

Piazza Madonna delle Grazie
64100 TERAMO TE

=====

OGGETTO: Proposta condizioni per apertura rapporto di conto corrente.

Come da accordi intercorsi per le vie brevi, ci preghiamo trasmetter Vi in allegato le nostre migliori condizioni economiche che regoleranno l'eventuale apertura dei rapporti di conto corrente, riepilogate, per quanto riguarda le condizioni di maggior interesse, con nota a margine.

Per quanto ovvio, le concessioni di linee di credito, saranno soggette a preventiva approvazione del competente organo aziendale.

Cordiali saluti.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI BASCIANO
(Il Responsabile di Filiale)

CONDIZIONI ECONOMICHE PIU' SIGNIFICATIVE	
Tasso creditore base	0,01%
Tasso fido apertura c/c	6,25
Commissione di massimo scoperto	0,125%
Carnet assegni	Gratuiti
Bonifici	Gratuiti
Spese per operazioni	0,77 (oltre la 50^a)
Spese tenuta conto trimestrale	€ 2,58
Rimborso forfetario - trimestrale	€ 2,58
Imposta di bollo	Come per legge

Le condizioni sopraesposte, hanno una validità di giorni 15 dalla data della presente.





B.C.C. BASCIANO
Fondata nel 1987
Sede legale in VIA SALARA 33 - BASCIANO(TE)
Tel. 0861/650065 - TELEFAX 0861-650080
Cod Fisc./Part. IVA 00658270673
Iscritta all'Albo delle Banche

Nag: 3956

TERAMO
il 07/06/2010

DOCUMENTO DI SINTESI DEL 07/06/2010
RELATIVO AL CONTRATTO DI
CONTO CORRENTE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO
VIA SALARA
64030 BASCIANO (TE)

CONDIZIONI ECONOMICHE PIU' SIGNIFICATIVE

TASSI DI INTERESSE

Plus annuo creditore: variabile in base alle seguenti giacenze medie

Plus	Giacenza Eur						
0,10000%	15.000,00 €	0,25000%	30.000,00 €	0,35000%	100.000,00 €	0,50000%	200.000,00 €

Tasso annuo creditore *	0,01000% T. eff. annuo** 0,01000%
Tasso annuo debitore per scoperto di conto, anche per valuta, e tasso di mora	8,25000%

VALUTE OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELIEVO

Vers. ass. tratti su az.	Giorno del versamento
Vers. ass. su piazza	3 gg. Lavorativi
Vers. A/C	1 gg. Lavorativi
Vers. ass. stesso sportello	Giorno del versamento
Vers. ass. fuori piazza	3 gg. Lavorativi
Prelevamento su nostro bancomat	Data del Prelievo
Emissione assegni circolari	1 gg. fissi
Vs assegno n.	Data del Prelievo
Vs assegno (check trunc.) n.	Data del Prelievo
Bonifico a favore di... (a partire da Valuta Benef)	Data del Prelievo
Bonifico a vs favore	Giorno del versamento
Prelevamento con assegno interno	Data del Prelievo
Prelevamento contanti	Data del Prelievo
Vers. contante	Giorno del versamento
Vers. vaglia	1 gg. Lavorativi
Prelevamento bancomat su altri istituti	Data del Prelievo
Prelievi su ATM di bcc autorizzate da ICCREA	Data del Prelievo

SPESE E COMMISSIONI

Numero operazioni annuali esenti	Fino all'operazione N. 50
Rimborso forfettario	2,58 €
Imposta di bollo su assegni richiesti liberi (per ogni assegno)	1,50 €
Spese tenuta conto non affidato	2,58 €
Spese invio comunicazioni (comprese quelle ex art. 118 e 119 dal D.Lgs. 385/93)	2,50 €
Spese assegno impagato (check truncation)	5,16 €
Spese assegno impagato	5,16 €
Commissione su assegno negoziato, protestato (% - min - max)	0,00000% - 7,75 € - 7,75 €
Commissione su assegno negoziato, insoluto (% - min - max)	0,00000% - 7,75 € - 7,75 €
Commissione su assegno negoziato, richiamato (% - min - max)	0,00000% - 7,75 € - 7,75 €

ALTRE CONDIZIONI

Liquidazione competenze	Disg. se Int. Dare > Min. Liq. Dare
Periodicita' capitalizzazione interessi	Trimestrale

**ATTO DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, CONSEGNATO IN DATA 07/06/2010
A BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO (Nag 3956)
IL PRESENTE ATTO NON IMPEGNA NÉ IL CLIENTE NÉ LA BANCA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO** Pagina 1 di 3

Periodicità capitalizzazione sbilanci a credito	Trimestrale
Periodicità stampa estratto conto	Trimestrale
Periodicità stampa scalare	Alla liquidazione interessi
Tipo spedizione	Postale
Chiusura contabile	marzo, giugno, settembre, dicembre
Divisore interessi creditore	365
Divisore interessi debitore	365
Classificazione cliente	Altra clientela

(*) Al lordo della ritenuta fiscale, attualmente, per i residenti del 27%.

(**) Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi, secondo la periodicità pattuita ed indicata nel presente documento. In caso di tasso variabile per scaglioni il tasso effettivo indicato è relativo al primo scaglione.

(****) Imposta di bollo su estratto conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari a 6,15 € Euro al mese.

SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PIU' SIGNIFICATIVE

Esecuzione di incarichi - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal Correntista, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il Correntista ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza - Le comunicazioni del Correntista alla banca devono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.

L'invio al cliente di qualunque comunicazione della banca si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal Correntista per iscritto.

Poteri di rappresentanza - Il Correntista ha la facoltà di farsi rappresentare da terzi nei suoi rapporti con la banca. In caso di rapporti cointestati, la nomina dei rappresentanti e l'eventuale modifica dei loro poteri deve essere effettuata da tutti i cointestatori, mentre la revoca dei poteri dei rappresentanti può essere effettuata anche da un solo cointestatore. Le revocche e le modifiche dei poteri di rappresentanza nonché le rinunce a tali poteri hanno effetto a partire dal secondo giorno/lavorativo/i successivo alla ricezione da parte della banca della relativa comunicazione. E' onere del Correntista comunicare ai soggetti interessati l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.

Cointestazione - Se il rapporto è intestato a più persone le operazioni possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, separatamente da ciascun cointestatore, con possibilità altresì per ognuno di essi di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatori.

Garanzia e compensazione - La banca ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori del Correntista, a garanzia di qualsiasi credito liquido ed esigibile da essa vantato nei confronti del Correntista stesso. La banca ha altresì diritto di estinguere mediante compensazione parzialmente o totalmente crediti anche non liquidi ed esigibili verso il Correntista con crediti di quest'ultimo derivanti da qualsiasi rapporto, anche cointestato, intrattenuto con la medesima banca.

Modifica delle condizioni - La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Correntista, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del Correntista di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca e all'Ombudsman-Giuri Bancario e al Conciliatore Bancario. Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida all'Ufficio Reclami e all'Ombudsman-Giuri Bancario e al Conciliatore Bancario", a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente - Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziarica che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede legale della banca. Ove il Correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Assegni - Il Correntista è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei moduli di assegno, che pertanto devono essere custoditi con ogni cura. In caso di loro perdita o sottrazione il Correntista deve farne denuncia all'Autorità Giudiziarica o di Polizia e trasmettere copia della denuncia alla banca.

La banca non è tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto sono divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo carte di credito o di debito.

Incasso di assegni, effetti ricevute e documenti similari - L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorso il termine specificamente convenuto, prorogabile dalla banca solo in caso di forza maggiore.

L'importo degli assegni diversi da quelli sopra indicati (ad esempio, assegni esteri, vaglia e titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Chiusura periodica del conto - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura definitiva produce interessi nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto.

Estratti conto - Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti alla banca reclami scritti. Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal Correntista che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

Recesso - Entrambe le parti possono recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno con preavviso scritto di 2 giorni. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Cessazione della convenzione di assegno - In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione, ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, il Correntista è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione.

Divieto di opposizione della clausola "effettivo" - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'Art. 1279 Cod. Civ..

ATTO DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, CONSEGNATO IN DATA 07/06/2010

A BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO (Nag 3956)

IL PRESENTE ATTO NON IMPEGNA NÉ IL CLIENTE NÉ LA BANCA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO Pagina 3 di 3